

## INDENNITÀ INTEGRATIVA IN CASO DI MALATTIA

Durante l'**assenza per malattia** il lavoratore non in prova ha diritto a percepire, dall'impresa cui è dipendente e nei limiti della conservazione del posto di lavoro, di cui al vigente CCNL, un trattamento economico integrativo giornaliero in aggiunta a quanto anticipato dalla stessa per conto dell'INPS.

L'ammontare di tale trattamento è calcolato moltiplicando la retribuzione oraria (paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale) per **6,66** e per i seguenti coefficienti:

- per il **1°, 2° e 3° giorno** se la malattia supera **6 giorni**: **0,5495**
- per il **1°, 2° e 3° giorno** se la malattia supera **12 giorni**:  
**1,0495**
- dal **4° al 20° giorno** per i giorni indennizzati dall'INPS: **0,3795**
- dal **21° al 180° giorno** per i giorni indennizzati dall'INPS:  
**0,1565**
- dal **181° al 365° giorno** per i giorni non indennizzati dall'INPS: **0,5495**.

Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% è erogata interamente e direttamente dall'Impresa.

**Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, compete al lavoratore dal lunedì al sabato escluse le domeniche e le festività.**

In caso di **ricaduta nella stessa malattia**, come tale riconosciuta dall'INPS, ai fini della determinazione dei coefficienti da applicare, si fa riferimento alla normativa dell'INPS medesimo.

In caso di **rapporto di lavoro part-time** il calcolo per la determinazione del trattamento economico giornaliero è riproportionato in relazione all'orario settimanale in atto.

## **INDENNITÀ INTEGRATIVA IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE**

Durante l'**assenza per infortunio** o malattia professionale il lavoratore non in prova ha diritto a percepire, dall'impresa cui è dipendente e nei limiti della conservazione del posto di lavoro, di cui al vigente CCNL, un trattamento economico integrativo giornaliero calcolato moltiplicando la retribuzione oraria (paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale) per **5,71** e per i seguenti coefficienti:

- dal **1° giorno** successivo a quello dell'infortunio e fino al **90° giorno** di assenza: **0,2538**
- dal **91° giorno** di assenza in poi: **0,0574**

**Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, compete al lavoratore per tutti i giorni indennizzati dall'INAIL, compreso le domeniche.**

In caso di ricaduta nello stesso infortunio, come tale riconosciuto dall'INAIL, ai fini della determinazione dei coefficienti da applicare, si fa riferimento alla normativa dell'INAIL medesimo.

In caso di rapporto di lavoro part-time il calcolo per la determinazione del trattamento economico giornaliero è riproportionato in relazione all'orario settimanale in atto.

### **NORME COMUNI IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO**

Ai fini della **registrazione dei periodi di assenza per malattia e infortunio** del lavoratore e per attribuire allo stesso le relative quote di salario e ore figurative, valide ai fini APE e prestazioni, **le imprese dovranno evidenziare i periodi di assenza nella denuncia mensile lavoratori occupati e inviare alla Cassa Edile sempre copia dei certificati medici e busta paga del mese in cui sono state erogate le relative integrazioni.**

Le imprese perderanno il diritto a ricevere il rimborso delle indennità anticipate se entro il 31 Dicembre non trasmetteranno la documentazione di cui sopra.